

ALLEGATO F

SANZIONI PER CONFERIMENTI IRREGOLARI

Nel caso in cui si riscontri una delle irregolarità o violazioni previste dalle condizioni generali della convenzione nonché dalla normativa vigente, il Concessionario, fatto in ogni caso salvo il risarcimento degli ulteriori danni, si riserva la facoltà di:

- a) diffidare formalmente l'impresa dopo verifica di una irregolarità;
- b) sospendere cautelativamente l'accesso al contraente all'impianto per un periodo di 15 giorni di calendario qualora, nel termine di 365 giorni dalla verifica della prima irregolarità, venga accertata una successiva violazione;
- c) sospendere cautelativamente l'accesso al contraente all'impianto per un periodo di 90 giorni di calendario qualora, nel termine di 365 giorni dalla verifica della prima irregolarità, venga accertata una successiva violazione;
- d) risolvere la presente convenzione nel caso in cui, dopo la sospensione cautelativa prevista al punto c), venga riscontrato nuovamente anche una sola violazione entro 365 giorni dal primo evento;
- e) risolvere con effetto immediato la presente convenzione allorché venga accertato anche per la prima volta una sola irregolarità o violazione di particolare rilevanza e gravità.**

- Nel caso in cui si verifichino le ipotesi previste dalle lettere b), c), d) e) del precedente comma il contraente rimane comunque obbligato al pagamento delle somme dovute al Concessionario in base a quanto stabilito dall'allegato B.

- Nel caso in cui accadano le ipotesi previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma il contraente potrà ripresentare la richiesta di convenzione non prima di un anno dalla data di risoluzione.

- Qualora il contraente non incorra in ulteriori irregolarità entro 365 giorni dal primo evento la situazione si azzerà, salvo sospensioni eventualmente in corso.

- Nel caso in cui la convenzione cui fa riferimento il provvedimento di diffida o sospensione all'accesso comprenda più siti di produzione del rifiuto, i provvedimenti stessi sono imputati al singolo sito produttivo che ha originato l'irregolarità.

Data

IL CONTRAENTE
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

SANZIONI PER CONFERIMENTI IRREGOLARI e/o RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Nel caso di rifiuti non ammissibili o RCA (Rifiuti Contendenti Amianto), si applicano i seguenti criteri sanzionatori, qualora si riscontri una delle irregolarità o violazioni previste dalle condizioni generali della convenzione nonché dalla normativa vigente, fatto in ogni caso salvo il risarcimento degli ulteriori danni al Concessionario si riserva la facoltà di:

- a) diffidare l'impresa dopo verifica di una irregolarità, con segnalazione scritta alla RAVA ed al Corpo Forestale Regionale;
- b) qualora si riscontri una successiva irregolarità verrà applicata una sanzione pecuniaria di 150 euro/t di rifiuto per cui si è tentato il conferimento irregolare. A tale fine farà fede il peso indicato sul formulario di identificazione dei rifiuti. Segnalazione scritta alla RAVA ed al Corpo Forestale Regionale;
- c) per ogni successiva irregolarità la sanzione pecuniaria viene raddoppiata rispetto a quella precedente. Segnalazione scritta alla RAVA ed al Corpo Forestale Regionale;
- d) la progressione della sanzione viene applicata nel periodo temporale di un anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno);

e) risolvere con effetto immediato la presente convenzione allorché venga accertato anche per la prima volta un solo conferimento irregolare di particolare rilevanza e gravità.

- Nel caso in cui si verificano le ipotesi previste dalle lettere b), c), d), e) del precedente comma, il contraente rimane comunque obbligato al pagamento delle somme dovute al Concessionario in base agli impegni contrattuali sottoscritti.
- Nel caso di risoluzione della Convenzione il contraente potrà ripresentare la richiesta di nuova convenzione non prima di un anno dalla data di risoluzione.
- Qualora il contraente non incorra in ulteriori irregolarità entro 365 giorni dal primo evento la situazione si azzera, salvo sospensioni eventualmente in corso.
- Nel caso in cui la Convenzione cui fa riferimento il provvedimento di diffida o sospensione all'accesso comprenda più siti di produzione del rifiuto, i provvedimenti stessi sono imputati al singolo sito produttivo che ha originato l'irregolarità.

Data

IL CONTRAENTE
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)